Ordinanza n. 11 del 31 ottobre 2025

Modifiche all'Ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024 e s.m.i., recante "*Programma dei beni privati di interesse culturale danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Criteri e modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione o il ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati soggetti a tutela*".

Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024 e s.m.i., recante "*Nuove disposizioni in merito all'ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Modifiche all'Ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024*".

Visti:

- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*" ed in particolare il comma 4 dell'art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- l'art. 1, comma 649 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*" il quale prevede che «*Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, al 31 dicembre 2025, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione*";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1440 del 08/09/2025 110 "PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge Regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027";

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "*Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna*" e ss.mm.ii.
- il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", che all'articolo 36-bis dispone che all'articolo 3-bis, comma 4-bis del summenzionato Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "*31 dicembre 2023*" siano sostituite dalle parole "*31 dicembre 2025*", prorogando quindi, in relazione ai finanziamenti agevolati, il termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti bancari vincolati in favore delle imprese agricole e agroindustriali.

Richiamata la "Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna, sottoscritta in data 14 novembre 2024, RPI 14/11/2024.0000939, approvata con la deliberazione di Giunta regionale n. 2136 del 11 novembre 2024 e con l'Ordinanza n. 20 del 12 novembre 2024.

Preso atto che il giorno 13 dicembre 2024 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 833 del 26 maggio 2025 che dispone la nomina a Direttore *ad interim* dell'Agenzia Regionale Ricostruzioni dell'Ing. Davide Parisi, quale sostituzione temporanea del dott. Enrico Cocchi cessato dall'incarico, e la successiva proroga approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 1561 del 29 settembre 2025.

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e, secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale e dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 27.01.2025 e successivo aggiornamento di cui alla Delibera n. 1440 del 08/09/2025;

Richiamati:

- l'Ordinanza Commissariale n. 29 del 28 agosto 2012 "*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili*" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'Ordinanza Commissariale n. 51 del 5 ottobre 2012 "*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)*" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'Ordinanza Commissariale n. 86 del 6 dicembre 2012 "*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)*" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'Ordinanza Commissariale n. 66 del 7 giugno 2013 "*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti a beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012*" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'Ordinanza Commissariale n. 119 del 11 ottobre 2013 "*Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata*";
- l'Ordinanza Commissariale n. 32 del 28 aprile 2014 "*Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell'art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell'art. 1, comma 371, lett. c) della L. 147/2013 e approvazione scheda di convenzione tipo*";
- l'Ordinanza Commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 "*Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014"* e successive modifiche ed integrazioni di cui alle ordinanze nn. 60/2016, 2/2017, 19/2017 e 3/2018, ed in particolare quanto disciplinato all'art. 9 circa le modalità attuative dei dispositivi normativi nazionali relativi alla tematica degli Aiuti di stato nell'ambito delle domande di contributo a valere sulle Ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012 e n. 86 del 6 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'Ordinanza Commissariale n. 12 del 23 maggio 2018 "*Nuove disposizioni per l'ammissione delle domande a contributo oltre il termine del 31/10/2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato. Integrazioni e modifiche dell'ordinanza commissariale n. 20 dell'8 maggio 2015 e smi. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi*";

- l'Ordinanza Commissariale n. 24 del 12 ottobre 2018 "*Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo*" e successive modifiche e integrazioni;
- l'Ordinanza Commissariale n. 15 del 9 agosto 2022 "*modifiche alle disposizioni di cui all'ordinanza n.10/2022, adeguamento termini procedimentali della ricostruzione privata ed attività connesse all'assistenza alla popolazione*" che, tra l'altro, ha recepito la necessità, per gli interventi di ricostruzione privati di importo pari o superiore ad euro settantamila con denuncia di inizio lavori dal 1° novembre 2021, di attestazione di congruità della manodopera prima dell'erogazione a saldo finale da parte del committente;
- l'Ordinanza Commissariale n. 24 del 22 dicembre 2022 "*Erogazione straordinaria di un acconto sul saldo finale per gli interventi disciplinati dalle ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e s.m.i., 66/2013 e smi, 32/2014 e s.m.i.*";
- l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 29 febbraio 2024 "*Programma dei beni privati di interesse culturale danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Criteri e modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione o il ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati soggetti a tutela*";
- l'Ordinanza Commissariale n. 6 del 22 marzo 2024 "*riordino e aggiornamento della disciplina dell'ordinanza del 20 maggio 20222 n. 10 recante: criteri e modalità di riconoscimento in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali*";
- l'Ordinanza Commissariale n. 8 del 15 aprile 2024 "*Nuove disposizioni in merito all'ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi – Modifiche all'ordinanza n.4 del 29 febbraio 2024*" e, in particolare, l'art. 10 con il quale sono state approvate alcune modifiche all'Ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024 recante "Programma dei beni privati di interesse culturale danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Criteri e modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione o il ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati soggetti a tutela";
- l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 31 maggio 2024 "*Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. "Disposizioni relative alla proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale per le imprese di tutti i settori, per le persone fisiche. Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024. Nuove disposizioni in merito all'ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi - Modifiche all'ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024. Modifica dei termini per la conclusione dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute*";
- l'Ordinanza Commissariale n. 16 del 11 luglio 2024 "*deliberazione del consiglio dei ministri del 4 luglio 2012: applicazione della deroga all'applicazione al processo di ricostruzione sisma 2012 della legge regionale 30 ottobre 2008, n.19 recante "norme per la riduzione del rischio ssmico"""*";
- l'Ordinanza Commissariale n. 22 del 14 novembre 2024 "*Programma dei beni privati di interesse culturale danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Criteri e modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione o il ripristino con miglioramento sismico degli*

edifici privati soggetti a tutela. Approvazione modifiche ed integrazioni di cui all'Ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024 e smi– Testo coordinato";

- l'Ordinanza Commissariale n. 6 del 6 giugno 2025 "*Prime misure di assestamento volte a favorire la conclusione del processo di ricostruzione privata post-sisma 2012*" ove sono declinate alcune fattispecie di possibili alienazioni delle unità immobiliari oggetto di contributo dopo l'ultimazione dei lavori anche prima del deposito dell'istanza di saldo, nonché la possibilità, per alcune peculiari tipologie di unità immobiliari, di rinunciare, in corso dei lavori, all'esecuzione delle finiture interne antecedentemente ammesse a contributo;
- l'Ordinanza Commissariale n. 7 del 6 giugno 2025 "*Misure straordinarie di gestione del contenzioso afferente il processo di ricostruzione post-sisma 2012 e misure straordinarie afferenti gli art. nn. 12, comma 4 e 13, comma 3 dell'ord. 57/20122 e ss.mm.ii*";
- l'Ordinanza Commissariale n.9 del 24 giugno 2025 "*Programma dei beni privati di interesse culturale danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Criteri e modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione o il ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati soggetti a tutela. Modifiche all'Ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024 e smi.";*
- l'Ordinanza n. 10 del 13 ottobre 2025 "*Approvazione delle istruzioni operative applicative della convenzione tra INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Commissario Delegato per l'attività di supporto istruttorio tecnico-economico delle istanze di saldo dei contributi concessi ai sensi delle Ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e s.m.i. e correlati contributi una tantum disposti a copertura degli eccezionali incrementi dei prezzi delle opere a partire dall'anno 2021*";

Considerato, per quanto riguarda il Programma dei beni privati di interesse culturale danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che:

- ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'Ordinanza Commissariale n. 4 del 29 febbraio 2024, il termine per la presentazione delle istanze di contributo al Commissario delegato, inizialmente fissato al 31 dicembre 2024, è stato prorogato al 30 giugno 2025 con l'Ordinanza Commissariale n. 22 del 14 novembre 2024 e successivamente ulteriormente posticipato al 31 ottobre 2025 con l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 24 giugno 2025;
- le fasi di rilievo e conoscenza del bene, nonché tutti gli accertamenti propedeutici alla redazione del progetto di ripristino degli immobili in oggetto, sono state rallentate, in molti casi, dalla necessità di realizzare opere provvisionali per garantire l'accesso in sicurezza ai beni da parte degli addetti ai lavori considerate le situazioni di generale pericolo e di rimozione e accatastamento delle macerie;
- in taluni casi, particolarmente complessi a causa dei considerevoli crolli che hanno coinvolto le strutture portanti dei manufatti, le stesse risultano ad oggi non ancora eseguite ovvero in corso di esecuzione, anche in ragione delle necessarie autorizzazioni preventive per la loro esecuzione;
- vista la natura degli immobili oggetto di contributo, tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., e vista la disciplina definita dall'Ordinanza 4/2024 che esclude dal contributo gli edifici per i quali sono stati eseguiti interventi in totale difformità o in mancanza del titolo abilitativo, ai sensi dell'art.3 comma 7, risulta in molti casi necessario e propedeutico attivare

l'iter di verifica dello stato legittimo al fine del rilascio dell'attestazione di corrispondenza da parte della Soprintendenza competente prima della formale presentazione dell'istanza di contributo. La valutazione e lo studio dello stato legittimo prevedendo l'accesso agli atti presso diversi archivi pubblici, nonché una ricerca storica probante, comporta tempistiche adeguate sia da parte dell'istante che dagli uffici competenti per la valutazione istruttoria di merito;

- l'Agenzia Regionale Ricostruzioni al fine di agevolare le attività tecniche ed affiancare i beneficiari nella presentazione dei progetti ha da mesi attivato un confronto diretto con i tecnici delegati a presentare l'istanza mediante riunioni tecniche di confronto, anche in collaborazione con i funzionari competenti della Soprintendenza. Tale attività si è rivelata fondamentale per lo sviluppo delle progettazioni in linea con gli obiettivi e le finalità dell'ordinanza;
- in ordine alle motivazioni e situazioni genericamente illustrate sopra, diversi beneficiari hanno già avanzato, o sono in fase di predisposizione comunicata informalmente, una richiesta di proroga del termine per la presentazione delle istanze, ordinariamente previsto nel limite di 90 giorni ai sensi dell'art. 7 comma 2 dell'Ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024 e s.m.i.;
- alla data attuale, risulta pervenute una quota ristretta di istanze di contributo, per le quali sono altresì state richieste integrazioni documentali e progettuali, spesso legate alla carenza della fase conoscitiva e di indagine a supporto di scelte progettuali sufficienti a garantire adeguate valutazioni, circostanza che conferma la complessità della redazione di un progetto di recupero e ripristino di un immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Considerato, per quanto concerne i contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi., che:

- nell'attuale quadro di scadenze e date le evidenze di monitoraggio, si attende il completamento e quindi la richiesta di saldo per una parte dei cantieri in essere anche alla luce dell'esaurimento al 31/12/2025 della possibilità di fruizione del cosiddetto "superbonus" sulle quote eccedenti il contributo concesso;
- al termine di cui sopra, si attende comunque il mancato completamento di una consistente frazione degli interventi ancora attivi, in relazione all'effettivo stato di avanzamento registrato ad oggi ed alle criticità note puntualmente;
- molti dei cantieri che ancora saranno presumibilmente in essere risultano correlati alla ricostruzione di abitazioni principali alla data del sisma per le quali sono ancora operative le misure di assistenza alla popolazione sgomberata che riguardano circa 200 nuclei familiari;
- molti cantieri, inoltre, riguardano edifici collocati nei centri abitati e nei centri storici per i quali sussiste un interesse pubblico al completamento degli interventi rispetto a tematiche di pubblica incolumità e di decoro urbano;
- i tempi istruttori sulle istanze di erogazione a saldo risultano al momento notevolmente dilatati, motivo per cui si può quindi, in ogni caso, ipotizzare una prosecuzione delle attività amministrative, da parte dei Comuni del cratere, per diversi mesi successivamente alle scadenze, per cui sussiste, dunque, un interesse organizzativo a distribuire su un periodo di tempo maggiore il deposito delle istanze;

- al fine di affrontare le criticità che ostacolano il completamento del percorso di ricostruzione, sono in attivazione misure di supporto in termini sia di sostegno economico ai cantieri ancora in corso, sia di supporto istruttorio all'attività dei Comuni, che completano il quadro di azioni intrapreso con le precedenti ordinanze n. 6 e n. 7 del 2025.

Ritenuto opportuno prorogare**,** per le motivazioni sopra esposte, la scadenza dei termini generali degli interventi di ricostruzione disciplinati dalle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e s.m.i., attualmente prevista al 31/12/2025 ai sensi dell'art. 2 co. 1 dell'Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024, al 31 dicembre 2026.

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, prorogare altresì, in via generalizzata, la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di contributo disciplinati dall'Ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024 così come da ultimo modificata dall'Ordinanza n. 9 del 24 giugno 2025, attualmente prevista al 31/10/2025, di ulteriori cinque mesi sufficienti per la redazione di un progetto complesso e conforme a quanto richiesto dall'Ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024 e ss.mm.ii.

Precisato che per le istanze di contributo di cui alle ord. nn. 12 e 24 /2018 e s.m.i., pur prevedendo di stabilire per il termine di completamento e deposito della documentazione di fine lavori al 31 dicembre 2026, rimane fermo il termine, già spirato, del 31 agosto 2025 disposto con precedente ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024 per la presentazione di una richiesta di erogazione del contributo, intermedia o a saldo, dal momento che non è stato ulteriormente prorogato il termine del 31 dicembre 2025 per l'utilizzo dei conti correnti vincolati relativi;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. Di modificare l'articolo 7, comma 1, dell'Ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024 e s.m.i. relativa ai beni privati di interesse culturale, sostituendo le parole "31 ottobre 2025" (così come modificato da ultimo dall'Ordinanza n. 9 del 24 giugno 2025) con le parole "**31 marzo 2026**".
2. Di modificare l'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024, sostituendo le parole "31/12/2025" con le parole "**31 dicembre 2026, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 3 comma 2 e comma 2-bis**".
3. Di sostituire integralmente l'articolo 3 comma 2 dell'Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024 con la seguente formulazione: "*Per le istanze per le quali, alla data del 31 marzo 2026, non sia stato depositato il primo SAL attestante un avanzamento dei lavori o, in assenza di predetto requisito, non risulti almeno in essere un titolo abilitativo efficace, con inizio dei lavori in data antecedente o pari al 31 marzo 2026 come da relativa comunicazione, si avvia il procedimento di cui all'art. 7 comma 4 delle ordinanze 29, 51 e 86/2012 e s.m.i.*".

4. Di inserire, dopo il comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza n.8 del 15 aprile 2024, il seguente comma 2-bis: "*Qualora, per le istanze ricadenti in una delle casistiche di cui al comma 2, entro lo stesso termine del 31 marzo 2026, non sia stata richiesta, o se richiesta comunque non autorizzata, alcuna erogazione di anticipazione per spese tecniche e/o lavori (c.d. SAL 0), in luogo di quanto previsto al comma 2, il provvedimento di concessione si intende, invece, archiviato d'ufficio, senza ulteriori adempimenti a carico delle Amministrazioni comunali di riferimento ed i relativi importi ivi quantificati decaduti. I Comuni danno evidenza ai beneficiari rientranti in tali casistiche, nonché al Commissario Delegato, dell'avvenuta decadenza, entro il successivo 31 maggio 2026".*
5. Di modificare l'articolo 5, comma 2, dell'Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024, sostituendo le parole "31/12/2025" con le parole "**31 dicembre 2026**".
6. Di inserire, dopo il comma 1 dell'art. 8 dell'Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024, il seguente comma 1-bis: "*La decadenza dal diritto al contributo ricostruzione nei casi di cui all'articolo 3, comma 2 e comma 2-bis, comporta la cessazione delle forme di assistenza di cui all'Ordinanza n. 20/2015 e s.m.i., senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle Amministrazioni comunali competenti, per cui:*
   - *il contributo per il canone di locazione (CCL) o per il disagio abitativo (CDA) è riconosciuto fino al 31 marzo 2026;*
   - *l'alloggio in locazione temporanea assegnato ai sensi dell'Ordinanza n. 26/2014 e s.m.i. deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla data di decadenza del 31 marzo 2026 e dunque entro il 30 aprile 2026;*
   - *il Prefabbricato Modulare Rurale Rimovibile (PMRR) deve essere rilasciato entro 60 giorni dalla data di decadenza del 31 marzo 2026 e dunque entro il 30 maggio 2026".*

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Bologna,

Michele de Pascale
(firmato digitalmente)